

**Comune di Sala Consilina**  
**(Provincia di Salerno)**  
**Repubblica Italiana**

N. di Rep. [•]

\*\*\* \*\*

**Atto ricognitivo tra il Comune di Sala Consilina e la società 2i Rete Gas Impianti S.p.A. per la definizione del canone attinente al servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2003 e per gli anni successivi sino alla data di sottoscrizione dell'atto *de quo*, nonché per la disciplina delle modalità di corresponsione del canone e svolgimento del servizio ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D. Lgs. n. 164/2000 fino al subentro nella sua gestione da parte del soggetto aggiudicatario della gara d'ambito "SALERNO 3 - Nord e Est"**

\*\*\* \*\*

L'anno [•] (•), il giorno [•] del mese di [•], nella sede Municipale, avanti a me [•], Segretario Generale del Comune di Sala Consilina (di seguito anche il "Comune", l'"Amministrazione" o l'"Ente Concedente"), come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica - amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale, si sono personalmente costituiti i Signori:

- [•], nato a [•], il [•], Responsabile dell'Area Tecnica Comunale [•] ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dichiara di agire per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, ai sensi dell'atto di nomina del [•];
- [•], nato a [•] il [•], il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto ed interesse della società 2i Rete Gas Impianti S.p.A. (già Nedgia S.p.A., Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. e ITAL.ME.CO. "Consorzio Italiano Metano Costruzioni") con sede a [•] (•) in [•] n. [•], Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di [•] nella sua qualità di [•] della succitata società (di seguito anche "Società", "Concessionaria" o "2iRGI");

congiuntamente definite anche le "Parti".

Dette Parti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono personalmente certo, di comune accordo - e con il mio consenso - rinunciano all'assistenza di testimoni.

**Premesso che:**

- **in data 1° marzo 1995**, il Comune ha affidato alla società BONATTI S.p.A. (di seguito "Bonatti") "l'appalto di lavori di costruzione dell'impianto di distribuzione del gas metano nel territorio comunale", intervento, quest'ultimo, ricompreso nell'ambito di

applicazione della normativa di cui all'art. 11 della L. n. 784/1980 e ss.mm.ii. (di seguito anche le “**Leggi per la metanizzazione del Mezzogiorno**”);

- **in data 11 maggio 1999**, con convenzione n. 76, registrata in Sala Consilina in pari data (n° 599 Mod. I), il Comune ha altresì affidato a Bonatti “*l'esercizio di gestione provvisoria del servizio di distribuzione del gas*” metano nel territorio comunale, ivi determinando la durata di tale gestione “*in anni 6 (sei)*” e il corrispettivo da riconoscere all’“*Ente*” in misura pari al “*9 (nove) per cento del fatturato delle vendite del gas*” (artt. 1, 2 e 8, convenzione cit.);
- di lì a poco, Bonatti chiedeva all'Amministrazione l'autorizzazione a cedere la convenzione *de qua* a ITAL.ME.CO. “*Consorzio Italiano Metano Costruzioni*” (di seguito “**ITAL.ME.CO.**”) e il Comune approvava il mandato subentro, con delibera giuntale n° 177 del 6 agosto 1999, **giusta atto di cessione ad hoc**(rep. n° 107) **stipulato** e registrato in Sala Consilina (n° 1081 Mod. I), rispettivamente, **in data 16 e 30 settembre 1999**(di seguito, congiuntamente a detto atto e al contratto di appalto, anche la “**Prima Convenzione**”);
- nel frattempo, il settore della distribuzione del gas naturale stava per essere profondamente innovato dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii., recante “*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*” (di seguito anche “**Decreto Letta**”);
- in particolare, il D. Lgs. citato., nel liberalizzare il predetto settore, ha successivamente previsto: **(i)** l'obbligo di affidare il servizio in questione esclusivamente tramite gara pubblica (art. 14); **(ii)** la scadenza di diritto (c.d. scadenza *ope legis*) dei contratti di concessione in essere alla data di entrata in vigore del decreto cit. (c.d. periodo transitorio) (art. 15); **(iii)** il divieto per l'impresa di distribuzione, a partire dal 1° gennaio 2003, di poter anche vendere il gas naturale in esclusiva distribuito (art. 21);
- più in particolare, con specifico riguardo al **regime transitorio degli interventi ricompresi nell'ambito di applicazione delle Leggi per la metanizzazione del Mezzogiorno**, l'art. 23, comma 4, del D. L. n. 273/2005, convertito in Legge n. 51/2006 e ss.mm.ii ha previsto che “*i termini di durata delle concessioni e degli affidamenti (in questione, ndr.) sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (prima parte, ndr.), oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero*

*dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento (seconda parte, ndr.)*”;

- il Ministero dell'economia e delle finanze ha definitivamente approvato le risultanze finali dei lavori di costruzione dell'impianto di Sala Consilina con **D.M. n. 380211/50 del 11.10.2001**;
- in considerazione di ciò, essendone dimostrate divenute inapplicabili e/o comunque inefficaci alcune delle previsioni della **Prima Convenzione**, tra cui quelle contrastanti con il divieto di cui alla quinta premessa al presente atto, *sub (iii)* (cfr. **articoli 6, 7, 8, 9 e 11**), l'Ente Concedente e Italmeco hanno convenuto di integrare e adeguare *ex lege* la Prima Convenzione, sottoscrivendo **in data 28 novembre 2007 un atto aggiuntivo** (rep. n. 367) - *“che per opportunità operativa e completezza formale (la, ndr) sostituisce”* - registrato in Sala Consilina il seguente 30 dicembre (n° 1195 Mod. I) (di seguito la **“Convenzione”**);
- in predetta occasione, le Parti hanno quindi pattuito, da un lato, *“la durata della Convenzione in dodici anni, decorrenti dall'11.10.2001 data di emissione D.M. 380211/50 di approvazione delle risultanze finali dell'intervento di costruzione del primo impianto ai sensi della L. 784/80”*, dall'altro, *“un corrispettivo calcolato in ragione del 10% (dieci per cento) del fatturato della tariffa di distribuzione (V.R.D. – Vincolo Ricavo di Distribuzione). Dal fatturato sono esclusi i consumi effettuati dalle UtENZE Comunali, individuate dall'Ente Locale e dalle utenze (usi interni) del Gestore, come pure gli addebiti all'Utente /Venditore”, ovvero “uno sconto del 15% alle UtENZE Comunali o assimilabili (come da dichiarazione formale dell'Ente Locale)”* (articoli 3 e 7, paragrafi 1 e 3, convenzione cit.);

**ricordato che:**

- il settore in questione è stato ulteriormente interessato da importanti novità di carattere legislativo e regolamentare con specifico riguardo alle modalità di gestione del servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 *bis* del D. L. n. 159/2007, convertito in Legge n. 222/2007, e 24 del D. Lgs. n. 93 /2011 e ss.mm.ii., **l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dovrà infatti avvenire esclusivamente per Ambiti Territoriali Minimi (“ATEM”)**;
- con successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2011 (**“Decreto Ambiti”**) sono stati determinati gli ATEM e lo stesso Ministero, con Decreto del 18 ottobre 2011, ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun ATEM;

- **il Comune rientra nell'ATEM "SALERNO 3 - Nord e Est";**
- a seguito di diverse operazioni societarie *lato sensu*, il servizio comunale di distribuzione del gas naturale è oggi erogato da 2i RGI (già, si ricorda, Nedgia S.p.A., Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. e ITAL.ME.CO. "*Consorzio Italiano Metano Costruzioni*");
- a tale ultimo proposito, in data 1° febbraio 2018, la proprietà dell'intero capitale azionario di Nedgia S.p.A., in precedenza detenuto da Gas Natural FenosaInternacional S.A., è stata acquisita da 2i Rete Gas Impianti S.r.l., società soggetta alla direzione e al coordinamento dell'unico socio 2i Rete Gas S.p.A., nonché modificato la propria denominazione sociale in 2i Rete Gas Impianti S.p.A., giusta atto sottoscritto in pari data avanti al notaio, Dott.ssa EzildaMariconda (Rep. n. 28530 - Reg. n. 3401 serie IT);
- in data 22.06.2018, 2i Rete Gas Impianti S.r.l. si è poi fusa per incorporazione in 2i RGI, società, quest'ultima, ora sottoposta a controllo diretto di 2i Rete Gas S.p.A. che ne detiene con ciò l'intero capitale sociale, giusta atto sottoscritto in pari data avanti al notaio Dottor Simone Chiantini (Rep. n. 21901 - Reg. n. 32771 serie IT);

**evidenziato che:**

- pur avendo le Parti stipulato la più volte citata Convenzione al fine di adeguare le pattuizioni alle novità introdotte dal Decreto Letta, sono ivi permaste alcune previsioni che sono risultate nel tempo - in tutto o in parte - non compatibili con il quadro normativo e regolatorio vigente in materia, ovvero di conseguente incerta interpretazione, e che hanno così reso, suo malgrado, ineseguibili alcune obbligazioni da parte della Concessionaria;
- in particolare, il D.Lgs. n. 164/2000 ha reso di fatto inattuabili le previsioni di cui agli **articoli 7, paragrafo 3**, sull'applicazione di "*uno sconto del 15% alle Utenze Comunali*" e **9, paragrafo 3**, sull'apertura di "*uno sportello per facilitare l'accesso al servizio al Cliente finale / Venditore*", della **Convenzione**, mentre il Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, approvato dall'ARERA con Delibera ARG/gas 159/08 del 17 novembre 2008, ha reso di incerta interpretazione il suo **articolo 7, paragrafo 1**, sul *quantum* di "*corrispettivo*" da versare al Comune e relative modalità;
- la Convenzione è scaduta il 10 ottobre 2013 (*cfr.* articolo 3, convenzione cit.); e ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D. Lgs n. 164/2000 "*il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento*";

- 2i RGI sta dunque erogando il servizio di distribuzione del gas cittadino *ex art. 14, comma 7, D. Lgs. cit.*, in attesa che venga bandita la relativa gara d'ambito "*SALERNO 3 - Nord e Est*";
- stando a quanto sopra evidenziato, sussistono pertanto ragioni tecnico-giuridiche ed economiche, nonché di interesse pubblico e di opportunità tali da giustificare e rendere oltre modo necessaria la conclusione di un accordo ricognitivo che risolva in via definitiva tutte le questioni nel tempo insorte con la Società anche, e soprattutto, allo scopo di evitare costosi e inutili contenziosi;
- al riguardo, le Parti si sono perciò fatte entrambe parte diligente per addivenire alla stipula di un accordo che chiarisca, alla luce del Decreto Letta e della vigente regolazione tariffaria, la metodologia di calcolo dei corrispettivi da riconoscere al Comune nelle more dell'espletamento della gara ATEM e definisca altresì il "*canone per l'anno 2003 e per gli anni successivi sino alla data di sottoscrizione dell'atto de quo*";
- l'opportunità di addivenire alla stipula di un siffatto accordo si è fatta ancora più attuale alla luce delle recenti novità normative, per effetto delle quali l'art. 14, comma 7, del Decreto Letta andrebbe interpretato nel senso che il gestore uscente resta sempre obbligato, ancorché sia intervenuta la scadenza del contratto, al pagamento del canone di concessione ivi previsto (art. 1, comma 453, L. n. 232/2016);
- sulla scorta di quanto precede, il Comune ha pertanto approvato, con propria deliberazione n. [•], del [•] (esecutiva ai sensi di Legge), il testo del presente atto (di seguito anche "**Accordo**" o "**Contratto**"), demandando ai competenti uffici il compito di provvedere alla relativa stipula.

\*\*\* \*\*

**Tutto ciò premesso, ricordato ed evidenziato, le persone comparse, della cui identità personale, capacità giuridica e veste rappresentativa, io, Segretario Generale, sono personalmente certo, convengono e stipulano il seguente Accordo.**

#### Articolo 1

Quanto premesso, ricordato ed evidenziato forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ha valore di patto tra le Parti e ne costituisce principio di interpretazione.

Il presente Accordo ha per oggetto la formalizzazione delle intese intercorse a **tacitazione di qualsivoglia pretesa per il periodo gestorio intercorso tra il 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2017** e la regolazione del rapporto in essere ai sensi del disposto dell'art. 14, comma 7, del D. Lgs. n. 164/2000 per quanto di seguito indicato.

Lo stesso riveste carattere ricognitivo e viene posto in essere dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 1 *bis*, della Legge n. 241/1990, dunque nell'esercizio di un potere (non autoritativo ma) paritetico, afferendo l'intero atto a diritti disponibili economici e patrimoniali.

Le Parti prendono atto e attestano l'avvenuta scadenza del rapporto concessorio ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione.

Conseguentemente, il Comune concorda nel qualificare la gestione di 2iRGI come obbligatoria *ex lege* avendo quest'ultima titolo esclusivo ad esercitare l'attività in qualità di attuale distributore e in forza dell'art. 14, comma 7, del D. Lgs. n. 164/2000.

### **Articolo 2**

Le Parti, interpretando e chiarendo i paragrafi 1 e 3 dell'articolo 7 della Convenzione alla luce del D.Lgs. n. 164/2000 e delle successive deliberazioni dell'ARERA in materia tariffaria, convengono che l'importo da versare all'Ente Concedente per il **periodo gestorio compreso tra il 29/11/2007 e il 31/12/2017 è pari al 10,2% (dieci virgola due per cento) del fatturato rinveniente dall'applicazione ai punti di riconsegna ("PDR") del Comune di Sala Consilina della tariffa obbligatoria di cui alla Delibera ARG/gas 159/08 e ss.mm.ii.**, ossia pari a complessivi **Euro 392.003,00** (trecentonovantadue mila tre/00), oltre Iva di Legge, ed **Euro 16.475,04** (sedici mila quattrocento settantacinque/04) a titolo di interessi legali maturati su tale importo.

Quanto invece al **periodo gestorio intercorso tra il 1/1/2003 e il 28/11/2007**, periodo in cui il Decreto Letta ha reso inapplicabile l'articolo 8 della Prima Convenzione, le Parti convengono che l'importo da versare al Comune, calcolato per analogia sulla falsariga dello storico dei pagamenti effettuati prima del **31/12/2002**, è **pari a Euro 86.211,75** (ottantasei mila duecento undici/75) oltre Iva di Legge, ed **Euro 18.673,85** (diciottomilaseicento settantatre/85) a titolo di interessi legali maturati su tale importo.

Le Parti convengono inoltre che - purè per le ragioni esposte ed evidenziate in premessa - non possa trovare applicazione *in tout court* il calcolo delle "penali" di cui all'ultimo periodo dell'articolo 7, paragrafo 6, della Convenzione, e che, pertanto, 2i RGI si impegna a riconoscere a siffatto titolo, in favore del Comune, l'ulteriore ed onnicomprensiva somma di **Euro 4.782,14** (quattromilasettecento ottantadue/14).

### **Articolo 3**

In applicazione dell'articolo 2 del presente Contratto, quindi, 2i RGI si impegna a corrispondere al Comune - **entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura** - a tacitazione di qualsivoglia pretesa per il **periodo gestorio intercorso tra il 2003 e il 2017**, la somma di **Euro 478.214,75** (quattrocento settantaottomiladuecentoquattordici/75), oltre Iva di Legge, ed **Euro**

**39.931,03**(trentanovemilanovecentotrentuno/03) a titolo di interessi legali maturati su detto importo e penali forfettariamente applicate.

#### **Articolo 4**

La Società, stante la prosecuzione della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale in Sala Consilina, pur se titolata esclusivamente dal dettato normativo come recentemente interpretato, si impegna a corrispondere a favore del Comune - a decorrere dal 1° gennaio 2018 e per i canoni annuali successivi all'anno di sottoscrizione del presente atto e fino al subentro nella gestione di cui sopra da parte del soggetto aggiudicatario della gara d'ambito "*SALERNO 3 - Nord e Est*" - un canone annuo, oltre IVA di Legge, pari al 10,2% del fatturato rinveniente dall'applicazione ai PDR del Comune della tariffa obbligatoria di cui alla vigente Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas operata dall'ARERA.

Il pagamento sarà eseguito sempre a seguito di emissione di regolare fattura e avverrà entro il 1° semestre dell'anno successivo a quello di riferimento, previo trasmissione dei relativi conteggi da parte della Concessionaria da effettuarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione dei relativi dati da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA).

In caso di ritardo dei pagamenti, entro i termini sopra detti, oltre agli interessi legali di mora oltre il tasso BCE con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza prevista, verrà applicata una penale di €. 25,00 per ogni giorno di ritardo come previsto nell'art. 7 della Convenzione.

#### **Articolo5**

Fino alla data di consegna degli impianti al nuovo gestore d'ambito, la Società si impegna alla loro gestione ai sensi dell'art. 14, comma 7, del Decreto Letta, nonché in conformità alla regolazione del settore, operata dall'ARERA. A fronte della gestione e manutenzione ordinaria dei suddetti impianti nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario al Concedente.

#### **Articolo6**

Ai sensi dell'art.14, comma 9, del D.Lgs. n.164/2000, la Concessionaria si obbliga al rilascio degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni industriali da essa detenuti e alla conseguente consegna al nuovo gestore d'ambito del servizio soltanto dalla data del pagamento dell'indennizzo indicato nel bando di gara e/o di quello aggiornato secondo le modalità ivi indicate.

Al momento della consegna degli impianti verrà redatto apposito verbale.

#### **Articolo 7**

Per quanto non previsto nel presente Accordo, rimangono vigenti le previsioni della Convenzione n. 367/2007.

**Il Comune si impegna contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo a consegnare alla Società la scheda inventariale inerente alla porzione di impianto di distribuzione del gas naturale di proprietà comunale, approvata con provvedimento N. (●)del (●).**

Le Parti convengono che tutte le controversie comunque attinenti all'applicazione, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo saranno devolute alla giurisdizione ordinaria ed alla competenza del Foro di LAGONEGRO

### **Articolo 8**

Ai fini dell'iscrizione di questo atto a repertorio del Segretario Generale, le Parti dichiarano che il presente Contratto ha il valore diEuro **518.145,78** (cinquecentodiciottomilacentoquarantacinque/78),corrispondente all'importo netto -l'unico definibile con certezzaalla data di sottoscrizione del presente Contratto-di cui al precedente articolo 3.

Sono a carico della Società tutte le spese relative al presente atto nessuna esclusa.

Le Parti richiedono per il presente Contratto, trattandosi di prestazioni soggette a IVA, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R.n. 131/1986.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

**\*\*\* \*\***

Come richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle Parti che, a mia domanda, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo hanno come in appresso sottoscritto.

È digitato da persona di mia fiducia e si compone di numero (●)(●) pagine.

Per 2i Rete Gas Impianti S.p.A.

---

Per il Comune di Sala Consilina

---



L'Ufficio Rogante

Segretario Generale del Comune di Sala Consilina

---

